

EDITORIALE

UNA OCCASIONE PERDUTA NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE?

Il sistema di valutazione degli investimenti dei Fondi Pensione di nuova generazione (Negoziali, Aperti e PIP non legati alle gestioni separate) prevede l'applicazione del "valore di mercato". Come noto per le gestioni separate, e quindi anche per i PIP, polizze rivalutabili delle assicurazioni vita, ad esse legate, la gestione degli investimenti prevede invece l'applicazione del così detto "costo storico".

Nel costo storico non viene preso in considerazione il valore quotato sui mercati che cambia ogni giorno, ma il costo di acquisto dei titoli; pertanto plusvalenze e minusvalenze sono considerate solo se realizzate. Ad esempio, un titolo obbligazionario che perdesse valore durante la sua vita non genererebbe rendimenti negativi per il Fondo, qualora non fosse venduto, ma implicherebbe solo utili derivanti dalle cedole ed eventualmente anche dallo scarto tra il valore di acquisto ed il valore di rimborso. Ad esempio quello che è successo in relazione alla crisi del debito sovrano italiano, quando lo spread BTP contro BUND è salito in pochi mesi oltre i 500 punti base, ha avuto influenze immediate e dirette sul sistema a valore di mercato.

Inoltre l'iscritto che legge il segno negativo del rendimento annuale del proprio comparto di investimento percepisce solo una situazione negativa dell'investimento previdenziale, cosa che non accade con il sistema a costo storico. La domanda nasce spontanea: qual è quindi l'approccio che più si avvicina alle esigenze di un Fondo Pensione, caratterizzato da orizzonti lunghi e da un approccio finanziario previdenziale piuttosto che finanziario speculativo, la valutazione al costo storico o al valore di mercato? La previdenza complementare è inevitabilmente caratterizzata da un orizzonte temporale di lungo periodo e l'interesse è quello del conseguimento di un capitale adeguato in un arco temporale molto lungo. Appare del tutto evidente la differenza con un fondo speculativo in cui gli investitori ricercano il guadagno su un orizzonte temporale breve. La risposta alla precedente domanda è quindi che il sistema di valutazione al costo storico appare molto più in linea con le esigenze dei Fondi Pensione.

Ma anche il costo storico ha i suoi problemi perché in un Fondo Pensione si deve guardare anche il lato delle passività. Se le uscite superano le entrate in un particolare momento, infatti, il Fondo è costretto a smobilizzare parte degli attivi al valore di mercato e potrebbe realizzare forzatamente delle minusvalenze. In un contesto di valutazione al costo storico tale problema deve essere gestito con un sistema di monitoraggio continuo corredato da appropriate analisi attuariali di *asset liability management*.

Ma nel nuovo "703", a meno di ripensamenti, non risulta esserci traccia del costo storico neppure come mera possibilità per una parte del portafoglio di investimenti. E' una occasione perduta per ridare linfa alla previdenza complementare e soprattutto maggiori certezze che i montanti finali raggiungono un livello adeguato rispetto alle finalità per i quali sono stati costituiti. Speriamo che qualcuno ci ripensi!!

Infine il consueto aggiornamento sulla nostra struttura sempre in crescita che tra Roma e Milano ha raggiunto le 31 unità e, considerati i supporti esterni consolidati, supera complessivamente le 35 unità. Una struttura basata sull'universo delle possibili attività attuariali ma anche sui servizi da esse indotti e offerti dalla Kriel che non si stanca mai di proporre nei vari settori ed anche in quello previdenziale nuove soluzioni. Di recente infatti stiamo pubblicizzando un *tool* di calcolo simulativo per i fondi pensione finalizzato a realizzare un piano a prestazione definita attraverso un piano di versamenti a contribuzione definita consentendo così all'iscritto di capire se quanto sta versando è o meno sufficiente al proprio bisogno previdenziale. Per chi fosse interessato lo staff di Kriel è pronto per una demo!

Si segnala infine un importante accordo commerciale da poco stipulato con la società di consulenza attuariale francese Actuaris per la diffusione di alcuni software, tra cui quello dedicato allo svolgimento delle attività legate al progetto Solvency II.

Si allega alla presente newsletter il relativo comunicato stampa.

GENDER DIRECTIVE: NOVITÀ IN VISTA PER I NUOVI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

La direttiva 2004/113/EC del Consiglio dell'Unione Europea del 13 dicembre 2004 recepita dall'ordinamento italiano dal D.lgs. n.196 del 6 novembre 2007, attua il principio della parità di trattamento tra i due sessi nell'accesso a beni e servizi finanziari, inclusi quelli assicurativi.

L'art. 5 comma 2 della direttiva 2004/113/EC del Consiglio dell'Unione Europea, comunemente conosciuta come Gender Directive, consente agli Stati membri di mantenere differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici.

Il primo marzo di quest'anno la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza "Test-Achats", ha di fatto invalidato l'art. 5 della Gender Directive a partire dal 21 dicembre 2012 proibendo, da tale data, l'utilizzo del sesso come fattore di pricing dei prodotti assicurativi.

Risulta evidente che le compagnie non potranno più applicare tassi di premio differenziati in base al sesso e, dunque, i nuovi contratti dovranno prevedere un identico livello sia dei premi che delle prestazioni per gli assicurati di sesso maschile e di sesso femminile (regola unisex).

È pertanto chiaro che la sentenza avrà impatti significativi sul settore assicurativo ma le modalità di applicazione della sentenza sono tuttora oggetti di analisi e discussione.

A questo scopo la commissione Europea ha tenuto un forum lo scorso 20 giugno in cui i rappresentanti delle diverse componenti coinvolte hanno discusso e analizzato le diverse aree di incertezza redigendo le cosiddette "Linee guida".

Si tratta di un particolare tipo di atto che non ha una vera e propria forza vincolante, ma che costituisce però un criterio interpretativo utile ad applicare in maniera uniforme negli ordinamenti degli Stati membri le fonti del diritto comunitario e, dunque, a fornire ulteriori elementi interpretativi agli operatori. Ad ogni modo, alcuni stati membri ritengono che tale guida non sia sufficiente e hanno chiesto alla Commissione di emendare la direttiva in modo da rendere effettivo quanto pronunciato dalla Corte di Giustizia Europea.

Uno degli aspetti in dubbio, aspetto sollevato e affrontato giustamente nelle Linee Guida e lasciato ancora irrisolto come numerose altre questioni, è l'applicazione o meno della sentenza ai contratti esistenti in alcune fattispecie ad esempio, di natura collettiva. In caso affermativo, le compagnie avrebbero bisogno di ridisegnare e "riprezzare" i propri prodotti in modo da renderli indipendenti dal sesso dell'assicurato.

Per i contratti di assicurazione sulla vita, dunque, si aprono una serie di tematiche importanti da affrontare quali, ad esempio, l'impatto sul pricing e la solvibilità, nonché la necessità di informare adeguatamente gli assicurati.

Va inoltre detto che per gli stessi assicurati ci sarebbero conseguenze significative: alcuni godrebbero di una riduzione del premio (o potrebbero ottenere un incremento delle prestazioni assicurate), altri invece subirebbero esattamente l'effetto opposto.

Dall'applicazione, infatti, di tassi indistinti tra maschi e femmine potrebbe trarre beneficio un sesso piuttosto che l'altro a seconda della soluzione individuata per la tariffazione unisex.

Ad esempio, se in una copertura "caso morte" viene richiesto un premio più alto per i maschi rispetto alle femmine, l'applicazione della regola unisex attraverso una ponderazione tra i sessi, comporterà una richiesta di premio maggiore per le femmine e minore per i maschi rispetto ai "vecchi premi"; al contrario, in una copertura "caso vita" come può essere un'assicurazione di rendita vitalizia, l'applicazione della regola unisex (sempre attraverso una ponderazione tra i sessi) su una copertura che prima prezzava le femmine in misura maggiore rispetto ai maschi comporterà una richiesta di premio maggiore per i maschi e minore le femmine.

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dunque, produrrà effetti non di poco conto sui prodotti di assicurazione sulla vita interessati dalla nuova disciplina, sia dal punto di vista degli assicuratori, alle prese con la riequilibratura tecnica del portafoglio polizze, sia dal punto di vista degli assicurati i quali, a seconda della combinazione sesso-forma tariffaria, si divideranno in contenti e scontenti.

Carmina Santillo

Consultant Crenca & Associati



Per visualizzare la brochure:

http://www.crencaassociati.it/docs/brochure_Crenca_Associati_ita_web.pdf

cea@crencaassociati.it

www.crencaassociati.it

Membro Euracs

Network Europeo di Attuari Consulenti

www.euracs.eu

Sponsor MIB

School of Management di Trieste

www.mib.edu

PROVVEDIMENTO ISVAP N. 3020 DELL' 8 NOVEMBRE 2012

E' stato emanato e pubblicato il Provvedimento ISVAP n. 3020 dell' 8 novembre 2012 recante modifiche ed integrazioni al regolamento n. 20 del 26 marzo 2008 concernente le disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione. In particolare il Provvedimento ha apportato delle modifiche all'articolo 5 (Organo amministrativo) e all'articolo 28 (Comunicazioni all'ISVAP) del regolamento.

Tali modifiche, in linea anche con quanto disposto dall' Insurance Core Principle n. 7 della IAIS (International Association of Insurance Supervisors) relativo ai principi di "corporate governance", nascono dall'esigenza di:

- ampliare i compiti in capo all'organo amministrativo;
- predisporre una informativa periodica che comprenda anche aspetti di governo societario.

Analizzando nello specifico gli articoli integrati dalle disposizioni del provvedimento in esame, risulta di particolare interesse l'articolo 5 rivolto all'organo amministrativo.

In accordo con quanto stabilito dall' ICP n.7, secondo cui "The supervisory review should encompass the expertise and qualifications of Board members, their continuous training, the frequency of their participation..." (ICP n .7), nell'articolo 5, al fine di migliorare l'efficienza del processo gestionale e la valutazione di adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, viene imposto un aggiornamento professionale continuo attraverso la predisposizione di piani di formazione "adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, dimensione e complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo" (art 5 comma 2 lett. (j)).

Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 28, le nuove disposizioni hanno lo scopo di consentire un'interazione più trasparente ed efficace tra l'impresa e il supervisore come previsto già dall'ICP n.7 e dalla direttiva Solvency II. Infatti la relazione sul sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, da allegare al bilancio, che le imprese devono trasmettere all'Isvap, dovrà essere integrata con maggiori informazioni concernenti la struttura organizzativa dell'impresa.

Gli elementi principali riguardano la composizione e il ruolo dell'organo amministrativo e dei suoi comitati, le modalità di svolgimento del processo di autovalutazione dell'organo amministrativo, i criteri per la definizione della politica di remunerazione, le misure adottate per monitorare gli interessi degli amministratori nelle operazioni della società sulle quali l'organo è chiamato a decidere, le operazioni con parti correlate ed in generale i conflitti di interesse e la rappresentazione della struttura riferita non solo alla capogruppo ma anche a tutti i soggetti richiamati, come controparti di operazioni infragruppo.

Come si può notare la relazione contiene molteplici aspetti sulla corporate governance tali da conferire una visione più completa e articolata all'autorità di vigilanza in merito al sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

Inoltre tale relazione, così come viene disposto dall'articolo 5, comma 2, dovrà essere redatta facendo riferimento al principio di proporzionalità, in modo tale che la compagnia possa riflettere il proprio specifico profilo di rischio.

L'obiettivo di prevedere in capo all'organo amministrativo ulteriori funzioni e quello di porre maggiore attenzione sugli aspetti di governo societario nell'informativa periodica, è stato perseguito anche dalla Banca d'Italia.

Infatti nella Nota dell'11.1.12 in materia di corporate governance riguardante nello specifico "l'applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", si dispone proprio che "... gli organi di vertice siano tenuti a condurre periodiche autovalutazioni..." e che sia predisposto dalle banche "un documento nel quale vengono sintetizzati le metodologie utilizzate per condurre il processo di autovalutazione; i profili oggetto di analisi; eventuali soggetti terzi coinvolti nella procedura di valutazione e le modalità con cui essi sono stati scelti; i principali risultati emersi e le azioni intraprese per rimediare ai punti di debolezza identificati".

Dalle disposizioni presenti nella Nota della Banca d'Italia si può vedere come alcuni adempimenti del provvedimento Isvap n.3020 siano molto simili, con una personalizzazione rispetto al mondo assicurativo.

Chiara Crenca

Statistica e Risk Management Kriel



Per visualizzare la brochure:

http://www.crencaassociati.it/docs/Brochure_Kriel_web.pdf

kriel@kreil.it

www.kriel.it



Associato a Federlazio
Associazione PMI del Lazio
www.federlazio.it

NUOVA DISCIPLINA DELLO IAS 19: PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO CE N. 475/2012

Il 16 giugno 2011 lo IASB (International Accounting Standards Board) ha pubblicato un emendamento allo IAS 19 (*employee benefits*) al fine di rendere più agevole la comprensione delle relazioni che sussistono tra i *defined benefit plans* e la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di una Società.

Obiettivo fondamentale del suddetto Principio è quindi fornire maggiori informazioni agli operatori del settore circa le modalità di contabilizzazione degli *employee benefits* per ogni Società interessata.

Stante tale necessità, il 5 giugno 2012 la Commissione Europea ha provveduto all'emanazione del Regolamento UE 475/2012 recante alcune sostanziali modifiche al Regolamento CE 1126/2008 e che ratifica tutte le novità in materia di *employee benefits* proposte dallo IASB nel corso del 2011.

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina contabile, sono stati innanzitutto riformulati alcuni paragrafi dedicati all'informativa sui *defined benefit obligations*, mentre a livello di metodologia contabile, sono state eliminate tutte le previsioni che permettevano il riconoscimento differito di alcune componenti della variazione del valore attuale dell'obbligazione, abolendo il cosiddetto "metodo del corridoio".

A livello di calcolo, non è stata introdotta alcuna modifica ai criteri di misurazione della passività/attività netta per piani a benefici definiti; pertanto, le passività continueranno ad essere valutate secondo il cosiddetto *projected unit credit method* e le attività al servizio del piano in base al *fair value*.

Al contrario, a livello contabile, sono state dettate nuove regole univoche per la redistribuzione di ogni componente della variazione del valore attuale dell'obbligazione nel conto economico e nel cosiddetto OCI (Other Comprehensive Income), secondo la seguente logica:

ogni componente dovrà essere ripartita in *service cost*, *net interest* e *remeasurements of net defined benefit liability-asset*;

i *service costs* ed i *net interests* saranno imputabili a conto economico nel "prospetto dell'utile/perdita d'esercizio", mentre le *remeasurements* dovranno essere imputate all'OCI.

Con riferimento all'analisi di sensitività sull'obbligazione, è stato richiesto di effettuare tale analisi considerando ulteriori variazioni ragionevolmente possibili di ciascuna ipotesi attuariale rilevante.

Per quanto concerne il termine previsto per il recepimento da parte delle Società della nuova disciplina contabile, è stato richiesto di applicare il nuovo IAS 19 nella redazione dei bilanci relativi agli esercizi con data di inizio successiva al 1 gennaio 2013, talvolta anche retroattivamente ed, in alcuni casi, qualora la Società ne fornirà indicazione, anche in maniera anticipata, con alcune eccezioni.

Gli effetti derivanti dalle novità introdotte rappresentano un passo in avanti nel processo evolutivo dei criteri internazionali di rappresentazione e di rilevazione contabile degli *employee benefits*, caratterizzati da importi di lungo termine a prestazione definita.

Tali variazioni potranno condizionare tutte le Società in modo differenziato, in relazione soprattutto al tipo di *employee benefits* ed alle rispettive politiche contabili adottate.

Fabiana Pecorelli

Consultant Crenca & Associati

IL VOSTRO PUNTO DI VISTA

Se vuole suggerirci un argomento che a Suo avviso potrebbe essere interessante da trattare nella prossima Newsletter, oppure ha piacere di proporci un Suo articolo per partecipare attivamente a questo nostro progetto, può scriverci all'indirizzo:

prisma@cea-kriel.it

CRENCA & ASSOCIATI

Sede Amministrativa e operativa

00185 – Roma

Via di S. Croce in Gerusalemme, 63

Tel. +39 06 77250252 Fax +39 06 77591283

Sede operativa

20124 – Milano

Viale Sondrio, 3

Tel. +39 02 5457472 Fax +39 02 93650704

Sede Legale

00182 – Roma

KRIEL SRL UNIPERSONALE

Sede Amministrativa e operativa

00185 – Roma

Via di S. Croce in Gerusalemme, 63

Tel. +39 06 77591089 Fax +39 06 233234361

Sede operativa

20124 – Milano

Viale Sondrio, 3

Tel. +39 02 5457472 Fax +39 02 93650704

Sede Legale

00182 – Roma

Via Pordenone, 2

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di "protezione dei dati personali". Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. Ai sensi dell'art. 13 del Codice privacy, Crenca & Associati e Kriel S.r.l. Unipersonale, che hanno sede legale a Roma in via Pordenone 2, sede amministrativa e operativa a Roma in via di S. Croce in Gerusalemme 63 e sede operativa a Milano in Viale Sondrio, 3 Titolari del trattamento, forniscono quindi le seguenti informazioni: 1. i dati sono stati comunicati dallo stesso interessato; 2. il trattamento ha per finalità l'invio di e-mail di informazione normativa e tecnica, inviti a seminari, convegni, presentazioni, momenti di confronto o dibattiti; 3. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali; 4. il conferimento dei dati è facoltativo ed un eventuale rifiuto non permetterà in futuro di dar seguito all'invio di nuove comunicazioni e informazioni relative agli eventi organizzati; 5. gli incaricati che operano in Crenca & Associati ed in Kriel S.r.l. Unipersonale potranno venire a conoscenza dei dati personali dell'interessato esclusivamente per le finalità su menzionate; 6. i dati non saranno diffusi. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice privacy, tra cui quello di ottenere dai Titolari la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

Se desidera non ricevere più questa newsletter può inviarcene una e-mail all'indirizzo newsletter@cea-kriel.it, specificando nell'oggetto "Unsubscribe".